



MISURE STRAORDINARIE PER I PRECARI

**Decreto legge n. 134 del 25.9.2009
D.M. n. 82 del 29/09/2009
Nota prot. n. 14655 del 30/09/2009
Convenzione Miur/Inps del 5.8.2009**

**Presentazione della domanda alla scuola
in cui è stato prestato servizio nell'a.s. 2008/2009
entro il 9 ottobre 2009**

SCHEDE

I BENEFICI RICONOSCIUTI DAI PROVVEDIMENTI

Con diversi provvedimenti di carattere legislativo (Decreto legge 134/2009) e amministrativo (D.M. n. 82 /2009, convenzione INPS del 5 agosto 2009, Nota prot. 14655) sono state introdotte misure straordinarie per favorire l'accesso al lavoro di quei precari, docenti e ATA, che a causa dei tagli agli organici apportati con la manovra avviata col D.L. 112/2008, non hanno potuto acquisire nell'anno scolastico 2009/2010 la stessa tipologia di contratto, annuale o fino al termine delle attività didattiche, stipulato nell'a.s. 2008/2009.

Sono stati previsti i seguenti benefici:

- la **precedenza assoluta** nell'assegnazione delle supplenze brevi
- un canale agevolato di acquisizione **dell'indennità di disoccupazione ordinaria**, come da convenzione INPS-MIUR.
- la **valutazione dell'intero anno di servizio**, o per il personale **ATA dello stesso punteggio ottenuto nell'anno scolastico 2008/2009, per la graduatoria** o elenco relativa al posto/classe di concorso/profilo professionale **in cui è stato prestato servizio nell'anno scolastico 2008/2009**.

LA PRECEDENZA ASSOLUTA E LE CONVENZIONI MIUR/REGIONI

- Nell'attribuzione delle supplenze temporanee in **sostituzione di personale assente** viene riconosciuta la **precedenza assoluta per tutti gli insegnamenti/profili professionali** per i quali l'aspirante è inserito in graduatorie ad esaurimento/permanenti.
- La precedenza è riconosciuta **anche ai fini del diritto al completamento dell'orario**. Il completamento può avvenire solo nell'ambito della provincia in cui il contratto è stato stipulato;
- ! La precedenza assoluta **non riguarda** le assunzioni sui **posti vacanti e/o disponibili**, per le quali si seguono le procedure ordinarie.

- A tale fine sono costituiti **elenchi prioritari** che i dirigenti scolastici dovranno utilizzare prima di ricorrere allo scorrimento delle graduatorie di circolo/istituto.
 - ! Gli elenchi prioritari **producono effetti solo a partire dalla data della loro diffusione** (art. 6 del D.M. 82/09). Pertanto, fino a tale data hanno piena efficacia le graduatorie di circolo e di istituto e, conseguentemente, tutti **i contratti di supplenza già stipulati** in base ad esse **conservano la loro validità**, anche ai fini di eventuali proroghe.
- E' possibile, in alternativa, essere assunti per lo svolgimento di incarichi nell'ambito di appositi **progetti** attivati a seguito di specifiche **convenzioni Miur/Regioni**.

Beneficiari sono i supplenti forniti dei seguenti requisiti:

- **Essere inseriti a pieno titolo nell'anno scolastico 2009/2010:**
 - ✓ **Personale docente:** nelle graduatorie provinciali ad esaurimento
 - ✓ **Personale ATA:**
 - nelle graduatorie permanenti (24 mesi - art. 554 del D.L.vo 297/1994)
 - nelle graduatorie ed elenchi ad esaurimento provinciali (30 giorni - DD.MM. n. 75/2001, e n. 35/2004)
- **Aver prestato servizio nell'anno scolastico 2008/2009** con contratto a tempo determinato di **durata annuale o fino al termine delle attività didattiche** in classe di concorso, posto o profilo professionale per cui si risulta attualmente inseriti nelle graduatorie di cui sopra;
- **Non aver potuto stipulare nell'anno scolastico 2009/2010**, per carenza di posti disponibili, **la stessa tipologia di contratto**, oppure **aver stipulato un contratto per orario inferiore** a quello di cattedra o posto intero in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.
 - ! **Rientrano tra i beneficiari** coloro che **nell'anno scolastico 2009/2010** hanno **rinunciato ad una proposta** di assunzione per **orario non intero** o i docenti che hanno **rinunciato ad una proposta** di assunzione derivante da scorrimento di una delle **graduatorie aggiuntive** in cui risultano inseriti in coda. In quest'ultimo caso è indifferente che si tratti di posto intero o di spezzone.

Sono esclusi dal beneficio

- I supplenti che hanno **rinunciato o che rinuncino nell'anno scolastico 2009/2010** a stipulare un **contratto di supplenza ad orario intero** a seguito dello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento/provinciali **nella provincia di appartenenza o delle correlate graduatorie di circolo/istituto** (anche se in provincia diversa);

- ! **Non sono, invece, esclusi dal beneficio** i supplenti che hanno rinunciato nell'anno in corso ad una proposta di assunzione ad **orario non intero** o coloro che hanno rinunciato ad una proposta di assunzione conseguente a scorrimento di una delle **graduatorie aggiuntive** in cui l'aspirante docente è inserito in coda. In quest'ultimo caso è indifferente che si tratti di posto intero o spezzone.
- Il personale con contratto a **tempo indeterminato**;
- Il personale **collocato a riposo** dal 1° settembre 2009.

LA VALUTAZIONE DELL'ANNO DI SERVIZIO



- Per il **personale docente** viene riconosciuta la **valutazione dell'intero anno scolastico** nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento.
- Per il **personale ATA** si riconosce, come minimo, **lo stesso punteggio ottenuto nell'anno scolastico 2008/2009** nell'ambito delle graduatorie permanenti (24 mesi) in occasione del loro aggiornamento o dell'inserimento in esse (*le graduatorie ad esaurimento provinciali - 30 giorni - non sono, infatti, soggette ad aggiornamento*).
- Il punteggio viene riconosciuto **per la graduatoria** o elenco relativa al posto/classe di concorso/profilo professionale **in cui è stato prestato servizio nell'anno scolastico 2008/2009**, indipendentemente dal servizio effettivamente svolto nel corso dell'anno scolastico 2009/2010, e anche nel caso in cui sia prestato, totalmente o parzialmente, nell'ambito dei progetti Miur/Regione.
- ! Per i **periodi di mancata prestazione del servizio** la valutazione ha effetto ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento/permanenti

LA SCELTA DELLA PROVINCIA



L'accesso ai benefici avviene a richiesta dell'interessato. Si può scegliere l'inserimento negli elenchi prioritari:

- della provincia nelle cui graduatorie ad esaurimento/permanenti si è inseriti a pieno titolo nell'a.s. 2009/2010;

- della provincia in cui si è inseriti in graduatoria di circolo/istituto nell'a.s. 2009/2010.
- ! Qualora nell'anno scolastico in corso sia già stato stipulato da parte del personale docente un **contratto su spezzone, è obbligatorio**, ai fini del completamento, chiedere l'inclusione negli elenchi prioritari esclusivamente **nella provincia in cui si è in servizio**, anche qualora si tratti di una delle province aggiuntive in cui il personale docente è inserito in coda.

La costituzione degli elenchi

- L'inserimento negli elenchi deve essere richiesto dagli interessati mediante l'apposito **modello di domanda** allegato al decreto, distinto per il personale docente e ATA, da indirizzare all'Ufficio scolastico della provincia prescelta (vedi sopra).
 - ! La domanda deve essere consegnata a mano, o spedita con raccomandata a R. (in tale caso fa fede la data di ricezione dell'ufficio postale), **entro il termine perentorio del 9 ottobre, alla scuola** in cui è stato prestato servizio nell'a.s. 2008/2009 con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche. Al fine di anticipare l'acquisizione della domanda, il Miur invita gli aspiranti che utilizzano l'invio a mezzo posta, a trasmettere la stessa anche all'indirizzo e-mail della scuola.
 - ! La scuola, prima di trasmettere la domanda all'USP in indirizzo, effettua i controlli in merito al possesso dei requisiti dichiarati dagli interessati utilizzando una apposita funzione del sistema informativo. Eventuali discordanze con i dati presenti al sistema sono valutate e verificate dall'USP a cui è indirizzata la domanda, che provvederà a pubblicare l'eventuale elenco degli aspiranti non ammessi.
- L'**inclusione** avviene rispettando rigorosamente l'**ordine di graduatoria** (fascia, punteggio, precedenza) secondo i seguenti criteri:
 - Per i docenti** l'inserimento nell'elenco prioritario avviene:
 - "a pettine", secondo la posizione occupata nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza. Tale criterio è adottato anche qualora venga richiesta la diversa provincia in cui si è inseriti in graduatoria di circolo/istituto;
 - in coda, qualora sia stato richiesto l'inserimento negli elenchi prioritari di una delle province aggiuntive ai fini del completamento orario e l'interessato non sia incluso nella stessa provincia anche nelle graduatorie di circolo/istituto;
 - ! qualora la provincia scelta per le graduatorie di circolo/istituto coincida con una delle province aggiuntive, l'inserimento avviene "a pettine" secondo la posizione occupata nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza.

Per il personale ATA l'inserimento nell'elenco prioritario avviene secondo la posizione occupata nella graduatoria permanente (24 mesi) e, in subordine nelle graduatorie ed elenchi ad esaurimento provinciali (30 giorni).

- Per agevolare le convocazioni e lo svolgimento del servizio da parte dei supplenti, sono **costituiti elenchi a carattere provinciale o sub provinciale** divisi per tipologia di posto, classe di concorso o profilo professionale;
- Gli interessati dovranno **indicare nella domanda i distretti in cui intendono prestare servizio con il vincolo di un numero minimo** da rispettare sulla base del seguente criterio:
 - **almeno 2** distretti se la provincia ne comprende da 2 a 5
 - **almeno 3** distretti se la provincia ne comprende da 6 a 10
 - **almeno 4** distretti se la provincia ne comprende da 11 a 16
 - **almeno 5** distretti se la provincia ne comprende oltre 16
- La richiesta di essere assunti con precedenza assoluta anche per le **supplenze brevi fino a 10 giorni** nelle scuole dell'infanzia e primaria, **che non è obbligatoria, deve essere formulata espressamente**. A tale fine deve essere indicato **un solo distretto** nell'ambito di quelli prescelti per le altre tipologie di supplenza.
- ! Pertanto, i dirigenti scolastici, per le **supplenze brevi fino a 10 giorni** nelle scuole dell'infanzia e primaria, dovranno utilizzare nell'ordine:
 - i docenti inclusi nell'elenco prioritario di cui al D.M. n. 82/2009 che hanno chiesto di essere utilizzati anche per tali tipologie di supplenze;
 - i docenti inseriti nelle graduatorie di circolo che hanno dichiarato la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni (art. 7, comma 7 del Regolamento D.M. 131/2007);
 - i restanti docenti inseriti nelle graduatorie di circolo.

L'UTILIZZO DEGLI ELENCHI



- ! Gli elenchi prioritari **producono effetti solo a partire dalla data della loro diffusione** (art. 6 del D.M. 82/09). Pertanto, fino a tale data hanno piena efficacia le graduatorie di circolo e di istituto e, conseguentemente, tutti i **contratti di supplenza già stipulati** in base ad esse **conservano la loro validità**, anche ai fini di eventuali proroghe.
- Gli elenchi sono utilizzati per l'assegnazione con **precedenza assoluta** di **supplenze temporanee in sostituzione del personale assente**.

- ! La precedenza assoluta per le **supplenze brevi fino a 10 giorni** nelle scuole dell'infanzia e primaria **deve essere richiesta espressamente**.
- La precedenza è riconosciuta **anche ai fini del diritto al completamento dell'orario**. Il completamento può avvenire solo nell'ambito della provincia in cui il contratto è stato stipulato;
- Gli aspiranti beneficiari del provvedimento sono inclusi negli elenchi di **tutti gli insegnamenti/profili professionali** per cui risultano inseriti in graduatorie ad esaurimento (docenti) o graduatorie/elenchi provinciali (ATA);
- Per la consultazione degli elenchi prioritari sono messe a disposizione dei Dirigenti scolastici specifiche **procedure informatiche**. Le scuole, al fine di verificare lo stato di occupazione o disoccupazione degli aspiranti inclusi, sono tenute alla registrazione immediata dei contratti di supplenza stipulati, nonché delle rinunce immotivate o effettuate senza giustificato motivo.
- ! **Per quanto non espressamente disciplinato dal D.M. 82/2009, valgono** le disposizioni dei **Regolamenti** per il conferimento delle supplenze al personale docente e al personale ATA (D.M. 131/2007 e D.M. 430/2000).

I VINCOLI E LE SANZIONI



- I supplenti inseriti negli elenchi prioritari sono **obbligati ad accettare**, nell'ambito territoriale prescelto, **qualunque proposta di supplenza**;
- I docenti che risultano in servizio nella scuola dell'infanzia e primaria per **supplenze di durata fino a 10 giorni**, mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata superiore;
- Coloro che sono impegnati in **progetti** attivati a seguito delle Convenzioni stipulate dal Miur con le Regioni, non possono accettare supplenze temporanee durante lo svolgimento dei progetti, salvo diversa previsione delle singole Convenzioni;
- ! Se la **provincia** nella quale l'interessato è inserito negli elenchi prioritari è **diversa da quella in cui risulta incluso nelle graduatorie di circolo/istituto** il suo inserimento in queste ultime è **sospeso**, tranne il caso in cui sia destinatario di eventuali supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche. In tali casi sono comunque fatte salve le supplenze temporanee conferite nelle more della pubblicazione degli elenchi prioritari e in corso al momento della chiamata da questi ultimi.
- La **rinuncia immotivata o senza giustificato motivo** a una proposta di contratto comporta la decadenza da tutti i benefici, cioè:

- la cancellazione dagli elenchi prioritari e la conseguente perdita del diritto alla precedenza assoluta nel conferimento di supplenze (è fatto salvo l'inserimento nelle "normali" graduatorie di istituto);
 - la perdita del diritto all'attribuzione del punteggio relativo all'intero anno scolastico (è fatta salva l'attribuzione del punteggio relativo al servizio effettivamente svolto);
 - la perdita del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione ordinaria.
- **Nessuna penalizzazione viene applicata nei casi:**
- di rinuncia alla supplenza, anche in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche che si rendesse disponibile successivamente;
 - di rinuncia alla supplenza, anche in corso, per partecipare ai progetti derivanti dalle specifiche convenzioni stipulate tra il Miur le Regioni;
 - di rinuncia alla proposta di contratto qualora si sia già impegnati per una supplenza temporanea conferita mediante scorrimento delle graduatorie di circolo/istituto in cui l'aspirante risulti legittimamente incluso.
- ! non è penalizzato il docente che, nelle more della pubblicazione degli elenchi prioritari ha accettato una supplenza dalle graduatorie di circolo/istituto in cui risulta incluso in provincia diversa, e tale supplenza è in corso al momento della chiamata dall'elenco prioritario

L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA



- **Miur e l'Inps** hanno stipulato il 5 agosto 2009 una **convenzione** che prevede **modalità agevolate di accesso all'indennità di disoccupazione ordinaria** al fine di consentire ai precari coinvolti dal provvedimento di percepire alternativamente e con continuità:
 - la retribuzione spettante in relazione al servizio effettivamente svolto;
 - la corresponsione dell'indennità di disoccupazione durante i periodi di inattività.
- Saranno definite specifiche modalità e procedure per la presentazione delle domande di disoccupazione al fine di semplificare i relativi procedimenti amministrativi.
- E' prevista la creazione, nell'ambito della banca dati dell'Inps, di una sezione dedicata ai precari, docenti e ATA, che risultino:

- ✓ in possesso dei seguenti requisiti soggettivi per percepire l'indennità di disoccupazione ordinaria:
 - **essere assicurati all'INPS da almeno due anni**
 - avere almeno **52 contributi** settimanali per la disoccupazione **nel biennio precedente** la data di cessazione del rapporto di lavoro.
- ✓ destinatari di un **contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008/2009** e che non abbiano ottenuto il rinnovo della stessa tipologia di contratto nell'anno scolastico 2009/2010.
- ! Sono, pertanto, **esclusi** tutti coloro che pur avendo prestato servizio nell'a.s. 2008/2009 con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non possano vantare l'iscrizione all'INPS per almeno due anni con 52 contributi settimanali.
- Le scuole hanno accesso alla sezione dedicata della banca dati dell'Inps ai fini della ricognizione e aggiornamento continuo degli aventi titolo, della comunicazione delle supplenze conferite, dei casi di rinuncia immotivata.